Comune di Avellino

ORDINANZA N. 314 del 22.07.2016

IL SINDACO

PREMESSO

- che nella serata del 12 luglio 2016 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni all'interno dello stabilimento di autodemolizione C.E.R.V.U. srl, ubicato nel territorio del Comune di Atripalda in località Giacchi;
- che la Legione dei Carabinieri – Stazione di Atripalda, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/07/2016 con n. 46355, trasmetteva il provvedimento nr. 3720 datato 13/07/2016 del Dipartimento di Prevenzione UOC Area Territoriale Medica dell'ambito Atripalda – Baiano;
- che da detta nota prot. n.3720 dell'ASL si rilevava che a seguito del processo di combustione, sviluppatosi con l'incendio nel centro di autodemolizione, si determinava una "*gigantesca nuvola di fumo denso e di colore nero propagatosi verticalmente verso l'alto e orizzontalmente con un fronte avente direzione nord-est di circa 152° dalle ore 22,00 alle ore 22,30 e successivamente, intorno alle ore 23,00, lo stesso si direzionava verso nord-ovest con inclinazione di circa 192°*";
- che con la medesima nota veniva rappresentato che "*All'atto della verifica i gas di combustione determinavano esalazioni con odore acre e irritante per le mucose delle prime vie aeree per cui a tutela della salute pubblica si è provveduto ad avvisare i residenti delle aree limitrofe di tenere porte e finestre chiuse e di inibire l'utilizzo di prodotti agricoli, compreso quelli degli orti privati, in un raggio di almeno mt 500 dalla sede dell'incendio*";
- che in data 21/07/2016 si è tenuto, presso la sede municipale del Comune di Atripalda, un tavolo tecnico con tutti gli Enti e i Comuni interessati (Comuni di Atripalda, Avellino, Aiello del Sabato, ASL ed ARPAC Avellino) nell'ambito del quale il dott. Giuseppe Conte, direttore dell'UOTC dell'ASL Avellino, comunicava che non risultavano ancora disponibili i dati degli esami sui 18 campioni di ortaggi e frutta prelevati nell'area circostante l'incendio;
- che, nell'ambito dello stesso tavolo tecnico, il dott. Conte consigliava, ai sindaci dei comuni dell'area di potenziale contaminazione conseguente all'incendio, di "*vietare, in via precauzionale, i pascoli itineranti, anche in assenza di dati ufficiali, nel raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio.*";
- che nell'ambito del richiamato tavolo tecnico emergeva un differente posizionamento dell'area oggetto di potenziale contaminazione rispetto a quella individuata dall'ORSA (Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare).

CONSIDERATO

- che le aree interessate dai fumi della combustione hanno riguardato anche una parte del territorio del Comune di Avellino sito nelle immediate vicinanze dell'area ove si è sviluppato l'incendio;
- che la tipologia dei materiali bruciati nell'incendio potrebbe aver determinato la presenza di sostanze tossiche all'interno dei fumi sprigionati ed in grado di inquinare le matrici ambientali aria, acqua, soprassuolo nonché i prodotti agricoli vegetali ed animali;
- che l'eventuale presenza di detti pericolosi inquinanti costituisce situazione di grave rischio per la salute pubblica e per l'ambiente.

PRESO ATTO

- che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo, aria, strade e abitati circostanti e costituisce pericolo per la salute pubblica.

ASSUNTO

- che l'Amministrazione comunale di Avellino sta già ponendo in essere un complesso di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

RILEVATO

- che, nelle more dell'effettuazione, da parte degli organi competenti, di ulteriori ed approfondite analisi sulle matrici ambientali acqua, aria e suolo, risulta necessario intervenire con urgenza al fine di salvaguardare la salute pubblica da ogni possibile pericolo derivante dalla presenza delle sostanze pericolose depositate sul terreno, sulle piante, o confluite nelle acque;
- che sussistono i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, tenuto conto del potenziale pericolo al quale potrebbe essere esposta la collettività sotto il profilo igienico-sanitario, per la possibile presenza di sostanze pericolose derivanti dalle esalazioni dell'incendio, con pregiudizio per la salute della popolazione e dell'ambiente circostante.

RITENUTO

- pertanto, opportuno disporre, a fini meramente precauzionali, il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nei terreni ubicati in un raggio di almeno 500 mt dalla sede dell'incendio; l'attingimento delle acque sotterranee dai pozzi privati e pubblici nello stesso raggio d'influenza e l'uso delle stesse acque per irrigazione e innaffiamento su tutto il territorio comunale;
- di provvedere d'urgenza e precauzionalmente adottando apposita ordinanza sindacale al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie ed ambientali.

VERIFICATO

- che sussiste il pericolo per la igiene e il rischio per la pubblica incolumità ed i presupposti per la applicazione dell'art. 5o, comma 5, e art. 54, comma 4, del D. Lgs n° 267/2000 (TUEL)

TUTTO CIÒ PREMESSO,

- ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 5, e dell'art.54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- ravvisata ed accertata la sussistenza di tutti gli elementi ed i presupposti che giustificano l'adozione della predetta normativa

ORDINA

- sul territorio del Comune di Avellino, ricadente nell'ambito di un raggio di 500 mt. dalla sede dell'incendio, a partire dalla data odierna e per le motivazioni sopra esposte, in via precauzionale, in attesa che gli Enti competenti svolgano tutte le necessarie ulteriori verifiche volte a individuare la portata dell'inquinamento e l'estensione dell'area interessata:

1) è fatto divieto di raccolta, di vendita e di consumo di prodotti vegetali, frutta e verdura, provenienti dalla parte di territorio del Comune di Avellino ricadente nel raggio di 500 mt. dalla sede dell'incendio;

2) è fatto divieto di attingimento delle acque dai pozzi privati e pubblici, ubicati nell'area predetta, e l'uso delle stesse acque per irrigazione e innaffiamento su tutto il territorio comunale di orti, giardini, terrazzi e di altre superfici a verde;
3) è fatto divieto, in via precauzionale, di effettuare pascoli itineranti nel raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio;

DISPONE

- di provvedere all'immediata pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (*www.comune.avellino.it*), nonché alla sua diffusione anche attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;

- di **notificare** la presente ordinanza a:

- Prefettura di Avellino;
- Provincia di Avellino, Settore Ambiente;
- Legione dei Carabinieri – Stazione di Avellino;
- Polizia di stato – Questura di Avellino;
- Dipartimento ARPAC di Avellino;
- ASL di Avellino;
- Al Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di Avellino;

e per quanto di competenza **per l'esecuzione:**

- Al Comandante della Polizia Municipale;

AVVERTE

- che le violazioni al presente ordinanza sono punite con la sanzione ammnistrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs n° 267/2000, da euro 25.00 ad euro 500,00;

- che la mancata ottemperanza al presente provvedimento comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 c.p.;

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.

IL SINDACO
Avv. Paolo FOTI

CITTÀ DI AVELLINO
IL SINDACO